

Le considerazioni di Confartigianato antennisti:

La definitiva conversione in legge del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, è stata seguita con apprensione, in particolare premeva la sorte dell'articolo 10 che aveva abrogato il DM 314/92, liberalizzando l'allacciamento dei terminali di comunicazione alla rete pubblica con la logica coseguenza di annullare gli effetti che rendevano impossibile alle aziende artigiane con meno di tre dipendenti, la realizzazione di impianti per le comunicazioni strutturati come reti LAN allacciate alla rete pubblica.

Nonostante il mancato recepimento di alcune modifiche proposte in emendamenti condivisi con la CNA, possiamo essere soddisfatti del testo risultante dalla approvazione della **Legge 9 agosto 2013 n. 98** e pubblicata sulla **GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63**.

Dopo la legge 109/91 abrogata nel 2010, anche il famigerato decreto applicativo DM 314/92, è stato abrogato definitivamente.

Inoltre è stato inserito nel titolo dell'articolo 10 il riferimento alla liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia Wi-Fi.

Gli antennisti potranno realizzare impianti di cablaggio strutturato (reti LAN) avendo come unica preoccupazione quella di realizzarli a regola d'arte.

Finita l'epoca delle certificazioni imposte dal DM 314/92 che riconosceva solo a poche ditte in possesso dell'autorizzazione ministeriale, l'idoneità ad allacciare alla rete pubblica le reti LAN realizzate; inoltre, (forzando l'interpretazione) estendevano la necessità dell'autorizzazione ministeriale anche per la realizzazione dell'impianto interno di cablaggio strutturato.

Ripartiamo dalla condizione che tutti gli impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere, quando hanno caratteristiche di "installazione fissa" all'interno degli edifici, sono regolamentati dal DM 37/08 e dal D.Lgs. 259/03.

Gli impianti *radiotelevisivi ed elettronici* sono descritti nel DM37/08, Art.2, comma 1, lettera f) come: "*componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati*"; e nel D.Lgs.259/03, Art.209 cioè impianti con caratteristiche idonee alla "*fruizione di servizi di comunicazione elettronica*".

Ricordo che il D.Lgs. 259/03 è il "codice delle comunicazioni elettroniche", la legge che regola tutto il settore delle comunicazioni (di tutte le forme di comunicazioni dalle antenne tv alla telefonia) dal 2003.

Tutti gli installatori in possesso dei requisiti previsti per gli impianti "radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere", cioè la lettera b), comma 2, articolo 1 del DM 37/08, possono realizzare impianti di cablaggio strutturato anche quando questi impianti dovranno essere "*allacciati alla rete pubblica*", compresi i casi in cui l'allacciamento coinvolga più di due linee telefoniche.

Per avere la certezza di realizzare tali impianti a "regola d'arte", progettisti e installatori possono applicare le prescrizioni delle Norme CEI EN 50173 e 50174 (serie).

Inoltre, possono avvalersi dell'utilissima Guida CEI 306-2 per gli impianti in edifici residenziali (compreso piccoli uffici, ecc.).

Se si considerano le difficoltà ancora presenti nel settore impianti a causa anche della crisi dell'edilizia, la novità introdotta dall'articolo 10 potrebbe costituire un'occasione per la diffusione degli impianti LAN nel residenziale.

Le soluzioni Wi-Fi non assicurano la stabilità di funzionalità come il cablaggio. Quando in un edificio sono presenti più utenti che utilizzano la soluzione Wi-Fi, aumentano i problemi di connessione. Il cablaggio non soffre di tali problemi ed assicura stabilità di connessione.

Certamente le soluzioni Wi-Fi sono necessarie ma devono essere viste come complementari al cablaggio, una sorta di estensione del cablaggio per assicurare la mobilità di prossimità, mediante l'utilizzo di Access Point destinati a raccogliere il traffico generato dall'uso di dispositivi mobili presenti nella prossimità senza pretendere di avere copertura su tutto l'appartamento in quanto tanti fattori concorrono a limitarne l'efficacia, come la presenza di altri apparati wireless sulla stessa banda, gli arredi, le persone, lo spessore ed i materiali delle pareti, ecc.).

Gli antennisti che già conoscono gli impianti interni per la distribuzione dei segnali tv, possono offrire ai propri clienti la soluzione del cablaggio realizzando piccole reti LAN domestiche.

Utilizzando le quattro porte che tipicamente sono presenti sui router distribuiti dai gestori del servizio ADSL, è possibile realizzare la rete interna sfruttando la canalizzazione dei cavi tv. Infatti il cavo a coppie simmetriche può coesistere con il cavo coassiale senza problemi sia di sicurezza, sia di compatibilità EMC.

Allegato: dettagli informazione documenti:

C1248 approvato 24 luglio 2013 (Camera 26 luglio seduta fiume n.39 del 24 luglio)

S974 approvato con modificazioni il 7 agosto. (arrivato al Senato il 31 luglio)

C1248-B approvato definitivamente il 9 agosto (respinti tutti gli emendamenti)

Nella tabella il testo dell'articolo 10 come risulta dopo approvazione:

Legge 9 agosto 2013 n. 98 di Conversione del D.L. 69-13

(GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

Art. 10

(Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. L'offerta di accesso ad internet al pubblico e'

libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).

2. (soppresso) ~~La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.~~

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 e' abrogato;

b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: *2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e' abrogato".*

Di seguito il testo degli articoli del D.Lgs. 198/10 modificati dal comma 3:

- **D.Lgs. 198/10, articolo 2** : (IMPORTANTE: tutto l'articolo è stato abrogato)

Art. 2

Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:

a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;

b) le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;

c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);

d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);

e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;

f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.

3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1),

realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

- D.Lgs. 198/10, articolo 3, comma 2:

2. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.